CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI	
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA "FULL RISK" DI	
N. 6 TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI IN USO	
PRESSO LA AZIENDA S.L. DI VITERBO, PER LA DURATA	
DI 47 (QUARANTASETTE) MESI.	
C.I.G	
L'anno 20, il giorno, del mese di, i rappresentanti	
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,	
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii "Codice	
Amministrazione Digitale":	
l'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità	
"Azienda" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA 01455570562	
nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale	
Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la	
carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT);	
e la Ditta, con Sede Legale Via, –	
(di seguito denominata	
per brevità "Ditta/Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o"	
"Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di	
Commercio di, nella persona del Sig/Dr, nat a	
() il, C.F domiciliat per la	
carica presso la Sede Legale, in qualità di come	
risultante daagli atti	
(ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d'Identità), convengono a quanto	
di seguito riportato:	

- Pag. 1 di 27

	PREMESSO	
-	Che con Deliberazione DG n, a conoscenza delle parti,	
	l'Azienda ha indetto gara a Procedura aperta telematica in ambito comunitario,	
	ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., volta	
	all'affidamento dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica "Full Risk"	
	di n. 6 Tomografi Assiali Computerizzati in uso presso la ASL Viterbo,	
	per la durata di 47 mesi (dal 1-2-2023 al 31-12-2026), per un importo a base	
	d'asta pari ad € 720.000,00 – iva esclusa;	
-	Che con deliberazione DG n del è stata aggiudicata la	
	procedura sopra indicata alla ditta, la per un	
	importo complessivo di € Iva esclusa,	
	( <u>ALLEGATO N° 2</u> – Copia Offerta Economica n del);	
-	Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad	
	integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione	
	definitiva a mezzo polizza fideiussoria ndel	
	, per una somma garantita di	
	€e con validità sino alla scadenza contrattuale (ALLEGATO N° 3	
	– Copia Polizza ndel).	
-	Che le parti dichiarano che la documentazione di gara, di cui il Disciplinare di	
	gara + allegati, Capitolato Speciale e l'offerta tecnica, risultano loro	
	noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi	
	integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente	
	allegati;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	== k=== 10=1. 2-180=0 c sukaranto damiso sogno.	

ART. 1 - OGGETTO	
Oggetto del presente appalto è l'affidamento del Servizio di manutenzione e	
assistenza tecnica "Full Risk" (tubo radiogeno compreso), per il periodo dal	
1-2-2023 al 31-12-2026, delle seguenti apparecchiatura G.E. Medical	
Systems, comprese attrezzature accessorie (UPS, etc):	
1. TC mod. Revolution Evo installata e funzionante presso il P.O. di	
Belcolle, UOC Diagnostica per Immagini/P.S., a far data dal	
2-4-2026 (in garanzia fino al 1-4-2026).	
2. TC mod. Revolution Evo installata e funzionante presso il P.O. di	
Belcolle, UOC Diagnostica per Immagini.	
3. TC mod. Revolution Evo installata e funzionante presso il P.O. di	
Tarquinia, UO Diagnostica per Immagini, a far data dal	
29-4-2026 (in garanzia fino al 28-4-2026).	
4. TC mod. Revolution Evo installata e funzionante presso il P.O. di	
Acquapendente, UO Diagnostica per Immagini, a far data	
presumibilmente dal 15-10-2023 (in garanzia presumibilmente	
fino al 14-10-2023).	
5. TAC mod. Brightspeed Select installata e funzionante presso la U.O.	
Radioterapia del P.O. di Belcolle.	
6. TC mod. Revolution Evo installata e funzionante presso il P.O. di	
Civita Castellana UO Diagnostica per Immagini, a far data	
presumibilmente dal 15-7-2023 (in garanzia presumibilmente fino	
al 14-7-2023).	
Eventuali Servizi migliorativi	
Per quanto concerne le migliorie offerte dalla Ditta Aggiudicataria si rimanda	

- Pag. 3 di 27

al punto H del Progetto Tecnico (offerta tecnica) "Migliorie aggiuntive	
rispetto a quanto richiesto da capitolato", a conoscenza delle parti anche se	
non materialmente allegato.	
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	
Le caratteristiche tecniche del Servizio, sono le seguenti:	
✓ esecuzione delle manutenzioni preventive comprensive dei controlli di	
sicurezza elettrica secondo le norme CEI e secondo la periodicità e i	
protocolli indicati nel manuale del costruttore;	
✓ esecuzione, almeno due volte all'anno, del controllo di qualità di ogni	
singola attrezzatura comprovato da un documento che ne accerti lo	
standard qualitativo della medesima;	
✓ esecuzione di tutte le azioni conseguenti a eventuali avvisi di sicurezza e	
procedure di Field Maintenance Instructions in ambito di sicurezza e/o	
funzionalità emessi dal produttore;	
✓ numero illimitato di chiamate per la manutenzione correttiva nonché tutte	
le operazioni necessarie al ripristino del funzionamento della	
apparecchiatura e relative componenti, in seguito a segnalazione di	
malfunzionamenti o rotture avvenute durante il normale utilizzo	
dell'apparecchiatura.	
Sono esclusi dall'appalto i soli interventi per il ripristino di guasti	
connessi ad eventi dolosi dimostrabili. Pertanto, anche i guasti da uso	
improprio, cadute, danni accidentali, eventi atmosferici etc si intendono	
ricompresi nel canone. Gli interventi di riparazione dovranno avvenire	
almeno entro le 8 ore lavorative dall'ora di segnalazione del guasto da	
parte dell'U.O. utilizzatrice dell'apparecchiatura.	

<b>√</b>	intervento su chiamata per assistenza applicativa clinica nella misura di	
	almeno 1 giorno all'anno per apparecchiatura.	
<b>√</b>	fornitura, a titolo gratuito, dell'aggiornamento hardware e software per	
	evitare problemi di obsolescenza, secondo le indicazioni del produttore.	
✓	ogni necessaria assistenza, compresa la eventuale messa a disposizione di	
	mezzi tecnici necessari, per la esecuzione congiunta con i responsabili	
	della ASL di Viterbo (Servizio di Ingegneria Clinica e Fisica Sanitaria)	
	alle prove di accettazione di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 101/2018.	
✓	nel corso dell'esecuzione del servizio, deve essere svolto anche un	
	servizio di teleassistenza tramite connessione remota via Wan per	
	l'esecuzione di controllo proattivi, diagnosi remota dei guasti e	
	riparazione di eventuali problemi del software, se prevista dal costruttore.	
✓	tutti i ricambi saranno inclusi, così come saranno inclusi tutti gli eventuali	
	materiali usurabili (filtri, batterie, lampade, parti non monouso, kit di	
	manutenzione, cavi, eventuale materiale di calibrazione, tubo radiogeno,	
	etc); le parti di ricambio dovranno essere originali e marchiate CE;	
✓	sarà inclusa ogni spesa per il personale tecnico dedicato, che dovrà essere	
	qualificato e formato specialisticamente (con idonea e comprovabile	
	capacità tecnica e professionale), per operare sulle apparecchiature	
	oggetto della presente indagine, al fine di garantire la massima	
	affidabilità ed il mantenimento dei requisiti essenziali per quanto attiene	
	le caratteristiche di sicurezza e di prestazione (secondo la direttiva in	
	essere);	
✓	sarà inclusa ogni spesa per l'aggiornamento al personale utilizzatore a al	
	personale tecnico della ASL di Viterbo.	
_		

ADT 2 MANUFENZIONE CODDETTIVA ED ADECHATIVA	
ART. 3 - MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA	
L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre	
l'apparecchiatura nelle normali condizioni di operatività specificate dal	
produttore.	
Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la	
ditta dovrà verificarne le condizioni generali di funzionalità e di sicurezza,	
secondo le disposizioni di legge.	
La relativa documentazione sarà lasciata al Servizio di Ingegneria	
Clinica/Unità Operativa interessata unitamente al rapporto di lavoro.	
Fermo restando quanto sopra, si precisa che:	
• la manutenzione correttiva comprende la diagnosi e la rimozione delle	
cause e degli effetti dei malfunzionamenti e delle vulnerabilità di	
sicurezza presenti nelle procedure e nei programmi;	
• la manutenzione adeguativa comprende l'attività volta ad assicurare la	
costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione	
dell'ambiente tecnologico di riferimento ed al cambiamento dei	
requisiti normativi ed amministrativi, nonché di sicurezza.	
Modalità d'intervento:	
1. Apparecchiatura con "parti accessorie guaste" ma in grado di erogare	
prestazioni in condizioni di oggettiva sicurezza:	
L'intervento va preventivamente concordato per essere eseguito, in linea di	
massima, non oltre tre giorni lavorativi dalla chiamata, telefonica o a mezzo	
fax. Ai fini della valutazione del tempo di fermo macchina, sarà	
considerata la sola durata dell'intervento per il ripristino dell'apparecchiatura:	
farà fede l'orario (di inizio e fine lavoro) riportato su apposito registro e sul	
Tara reac i orano (ai mizio e inic iavoro) riportato su apposito registro e sur	
- Pag. 6 di 27	

momnento tooni oo settosemitto de questo Comvigio/Unità Onemative interessets	
rapporto tecnico sottoscritto da questo Servizio/Unità Operativa interessata.	
2. Apparecchiatura ferma:	
L'intervento dovrà avvenire il più rapidamente possibile e, comunque, non	
oltre le otto ore lavorative dalla chiamata. Per tempo di risposta si intende il	
tempo intercorrente tra la ns. chiamata e l'arrivo del Vs. tecnico sul posto di	
lavoro; farà fede l'orario di inizio lavoro riportato sul rapporto tecnico	
sottoscritto dal Servizio di Ingegneria Clinica. Il tempo di fermo macchina, in	
questo caso, si calcola a partire dalla richiesta d'intervento (registrata al n.	
Verde, fax, etc.) fino al completo ripristino delle normali condizioni di lavoro	
dell'apparecchiatura. Farà fede l'ora della chiamata per l'inizio del fermo e	
l'orario di fine lavoro posto sul rapporto tecnico sottoscritto dal Servizio di	
Ingegneria Clinica ed anche su apposito registro.	
in particolare, nell'ambito dei servizi di manutenzione adeguativi dei sistemi	
software TAC la ditta aggiudicataria deve assicurare:	
convalida periodica del sistema conformemente a quanto indicato dalle	
norme, almeno una volta l'anno o su richiesta della ASL;	
• disponibilità all'aggiornamento del sistema con nuove release	
migliorative, nonché alla correzione di eventuali anomalie o	
malfunzionamenti riscontrati;	
<ul> <li>adeguamento del software a nuove versioni dei sistemi operativi per il</li> </ul>	
Server e i PC, nonché per esigenze di sicurezza, secondo le richieste	
della ASL in fase di esecuzione dei servizi.	
Le richieste di assistenza che abbiano ad oggetto i Server su cui è installato	
l'applicativo potranno essere svolte da remoto, mediante collegamento in	
VPN che verrà fornito dalla ASL alla Ditta.	
VIIV CHE VEHA IOHIIIO GAHA ASL AHA DIGA.	
Pag. 7-4: 27	

Sicurezza e privacy	
La ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento UE	
2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018	
ART. 4 - TEMPO DI FERMO MACCHINA	
Il tempo totale di fermo macchina non dovrà superare il 8% delle ore	
lavorative nell'anno. Tale tempo sarà calcolato al termine del periodo	
contrattuale e risulterà dalla somma dei singoli tempi di fermo macchina, fatto	
salvo quanto indicato nei punti successivi. Saranno tuttavia possibili verifiche	
di monitoraggio anticipate.	
Per quanto attiene i singoli tempi di fermo macchina, si precisa che il numero	
massimo di giornate di indisponibilità consecutive (Ic) è fissato pari a 10	
(dieci) giorni lavorativi per tutte quelle apparecchiature prive di back up e/o il	
cui fermo causa un significativo disservizio al reparto utilizzatore. Si specifica	
che una giornata nella quale l'indisponibilità superi le 4 (quattro) ore	
lavorative, viene calcolata come giornata intera.	
ART. 5 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA	
Contestualmente alla stipula del contratto vanno assicurate e specificate per	
ciascuna apparecchiatura:	
Il numero delle visite preventive;	
Le ore di fermo previste per ciascuna visita;	
Il calendario degli interventi per il periodo contrattuale;	
L'elenco delle operazioni previste (scheda di manutenzione, da fornire)	
• L'effettuazione del controllo della qualità e della funzionalità (secondo le	
indicazioni del costruttore) e quelle per la sicurezza elettrica (secondo le	
prescrizioni normative, e comunque almeno una per ogni anno). La	
presenzioni normative, e comunique annono una per ogni anno). La	
- Pag. 8 di 27	

documentazione prodotta (scheda tecnica, di sicurezza e funzionalità) di	
ogni singolo intervento va consegnata al Servizio di Ingegneria	
Clinica/Unità Operativa interessata. Al fine di adempiere a quanto sopra	
riportato la Ditta aggiudicataria dovrà definire entro 30 giorni	
dall'aggiudicazione ed entro il mese di Gennaio di ogni anno, un	
calendario di interventi (manutenzione preventiva, controlli funzionali,	
verifiche di sicurezza elettrica), concordandolo con il personale dei reparti	
interessati e con l'U.O. di Ingegneria Clinica. Tale piano, per garantire	
una adeguata periodicità dei controlli, dovrà tenere conto delle indicazioni	
del costruttore e degli interventi già effettuati in precedenza. Le date di	
esecuzione degli interventi potranno avere una tolleranza non superiore a	
+/- 15 giorni rispetto alle scadenze previste. Ogni variazione del	
programma dovrà essere comunicata alla U.O.C. Ingegneria Clinica e ai	
referenti dei reparti.	
ART. 6 - PERIODO DI PROVA	
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare un periodo di prova di mesi tre (3)	
decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. Detto periodo è incluso	
nella durata contrattuale complessivamente stabilita in 47 (quarantasette)	
mesi. Trascorso tale termine, il periodo di prova si intende superato se non sia	
intervenuta comunicazione da parte della ASL.	
In caso di esito negativo, il DEC predisporrà apposita relazione nella quale	
saranno evidenziate le ragioni e gli elementi comprovanti la non accettabilità	
del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause	
dell'inadeguatezza del servizio offerto, a seguito della quale si provvederà a	
comunicare tale circostanza alla società entro i successivi 20 giorni dalla data	

di scadenza del periodo di prova di detto servizio e il contratto si intenderà	
risolto, ai sensi dell'art. 1456 C.C.	
In tal caso resta fermala facoltà della ASL di affidare il servizio alla ditta che	
ha presentato, la seconda offerta più conveniente.	
In caso di esito negativo alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo,	
eccezion fatta per i pagamenti del servizio effettuato regolarmente durante il	
periodo di prova.	
Al fine di verificare la piena idoneità del servizio reso, la ditta aggiudicataria	
dovrà effettuare la prima manutenzione entro il primo mese di avvio del	
servizio. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni patiti, l'Azienda	
si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale originariamente	
versato dall'aggiudicatario, ferma e impregiudicata ogni eventuale ed	
ulteriore azione risarcitoria.	
L'Aggiudicatario sarà tenuto, in ogni caso, a garantire la prosecuzione del	
servizio sino al subentro del nuovo soggetto.	
ART. 7 - AMMONTARE E DURATA DEL SERVIZI	
L'ammontare complessivo del servizio di cui trattasi è pari ad	
€ Iva esclusa. ( <u>ALLEGATO N° 2</u> )	
Il contratto di appalto, potrà essere modificato, senza una nuova procedura di	
affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, sulla base di	
nuove esigenze che si presenteranno nel corso della durata contrattuale.	
La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore di	
aggiudicazione.	
La durata dell'appalto è di 47 (quarantasette) mesi, decorrenti dal	
<u>1-2-2023 al 31-12-2026.</u>	

La stazione appaltante si riserva la facoltà della ripetizione del servizio, ai	
sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad ulteriori	
24 mesi, alle medesime condizioni, comunicando tale facoltà, all'appaltatore	
mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza	
del contratto in essere.	
La durata del contratto, in corso di esecuzione potrà essere modificata per il	
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per	
l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del	
Codice, per un periodo di 6 mesi.	
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.	
ART. 8 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E	
<u>PAGAMENTI</u>	
Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema	
amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi, che verranno debitamente	
trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta aggiudicataria per	
la relativa fatturazione.	
Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse	
esclusivamente in formato elettronico:	
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA	
LOCALE VITERBO.	
Le fatture dovranno <b>obbligatoriamente</b> riportare i seguenti dati:	
il CIG della procedura/lotto;	
• il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva	
- Pag. 11 di 27	

(delibera/determina);	
il numero dell'ordinativo.	
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà la regolare liquidazione	
ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto in attesa di	
definizione.	
Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto	
di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riporterà	
solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali, senza alcun	
arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL Viterbo	
soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del Documento	
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).	
Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con	
l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le	
attività di verifica e controllo.	
Tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di corretta	
esecuzione del servizio che verrà comunicata al RUP.	
I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come	
previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e	
U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le	
condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.	
Nel caso che l'importo di aggiudicazione sia inferiore a € 15.000,00 – iva	
inclusa, la fatturazione avverrà a fronte di rate semestrali posticipate; per	
importi superiori avverrà a fronte di rate trimestrali posticipate.	
Il Direttore Esecutivo del Contratto è	
Le coordinate bancarie della ditta aggiudicataria per l'accredito dei	
- Pag. 12 di 27	
- 1 ug, 14 ut 4/	

corrispettivi	sono	le	seguenti:	
	•••••	•••••		
IBAN	••••••			
<u>AI</u>	RT. 9 – REVISION	E DEI PREZZI		
Relativamente alla rev	visione dei prezzi, s	i rimanda integraln	nente all'articolo	
29 del Decreto Sosteg	ni-ter (D.L. n. 4/202	22), "Disposizioni v	rgenti in materia	
di contratti pubblici".				
Le clausole di revision	ne dei prezzi sono pro	eviste dall'art. 106	c. 1 lett. a) primo	
periodo del D.Lgs. 50	/2016 e ss.mm.ii., è	da ritenersi applica	abile a seguito di	
istruttoria e comunque	solo dopo il primo a	anno di validità.		
AR	T. 10 – CAUZION	E DEFINITIVA		
A garanzia delle obbl	igazioni contrattuali	i l'aggiudicatario, a	ni sensi e per gli	
effetti dell'art. 113 D	.Lgs. n° 50/2016 e	ss.mm. e ii., ha co	stituito in favore	
dell'Amministrazione	una garanzia fideius	ssoria, come indica	to nel Capitolato	
Speciale (ALLEGAT	<u>O N° 3</u> - Copia Ca	uzione definitiva).		
La cauzione definitiv	va si intende estes	a a tutti gli acce	ssori del debito	
principale ed è prestat	a a garanzia dell'esa	atto e corretto aden	npimento di tutte	
le obbligazioni dell'	aggiudicatario. In	particolare, la car	uzione rilasciata	
garantisce tutti gli obb	olighi specifici assun	ti dall'aggiudicatar	io, anche quelli a	
fronte dei quali è pr	evista l'applicazione	e di penali. L'Am	ministrazione ha	
dunque il diritto di	avvalersi direttamer	nte sulla cauzione	e, quindi, sulla	
fideiussione per l'appl	icazione delle penali			
<u>ART. 11– RES</u>	SPONSABILITÀ D	ELL'AGGIUDICA	ATARIO.	
L'Aggiudicatario è	l'unico responsab	ile dell'esecuzion	e del servizio.	
L'Aggiudicatario si	obbliga a dare	immediata	comunicazione	

all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
del presente contratto.	
(ALLEGATO n° 4 Copia/e Polizza n Contratta con	
polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità	
civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con un massimale	
annuo non inferiore a Euro 5.000.000,00, e con massimale per sinistro	
non inferiore a Euro 2.000.000,00, con validità dalla data del contratto e	
per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe).	
E' fatto obbligo all'aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture	
assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia	
dell'attestato dell'avvenuto rinnovo dell'assicurazione.	
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE	
DEI CREDITI E SUBAPPALTO	
In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto	
divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo	
quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di	
modifiche soggettive.	
I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel	
rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare	
l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando	
le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.	
Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere	
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere	
notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla	
ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi	
- Pag. 14 di 27	

al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della	
cessione. In ogni caso, la ASL di Viterbo cui sarà notificata la cessione, può	
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in	
base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui	
al capoverso che segue.	
L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.C., quanto	
dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che	
quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque	
altro titolo. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai	
sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno	
essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:	
1. indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti	
all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto	
corrente dedicato;	
2. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari	
relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.	
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii	
In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler/voler sub-	
appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.	
EVENTUALE DESCRIZIONE SUB APPALTO	
ART. 13 – PENALI	
La ditta aggiudicataria è soggetta a penalità nei seguenti casi:	
1. mancata presentazione del calendario degli interventi di manutenzione	
programmata (manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di	
sicurezza elettrica) <b>nei termini stabiliti</b> : sarà applicata una penale di	
- Pag. 15 di 27	

Euro 1.000,00 + Iva.	
2. mancata effettuazione degli interventi di manutenzione preventiva,	
controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica: le scadenze indicate	
nel piano delle manutenzioni programmate dovranno essere rispettate con	
la tolleranza massima di +/- 15 giorni; nella valutazione della tolleranza	
sarà tenuto eventualmente conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non	
è stata messa a disposizione del personale tecnico della Ditta	
Aggiudicataria dal reparto utilizzatore.	
La mancata effettuazione delle manutenzioni programmate (manutenzione	
preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica) previste, una	
volta rilevata, sarà notificata dalla U.O.C. di Ingegneria Clinica alla	
DittaAggiudicataria e comporterà una penale di Euro 2.500,00 + Iva per ogni	
violazione, fermo restando l'obbligo per la Ditta Aggiudicataria di effettuare la	
manutenzione preventiva e/o il controllo funzionale e/o la verifica di sicurezza	
elettrica, non effettuata, entro i 15 giorni successivi alla notifica da parte della	
U.O.C di Ingegneria Clinica; in difetto si applicherà una ulteriore penale di	
Euro 2.000,00 + Iva. in quest'ultimo caso, il tempo relativo al fermo non	
previsto sarà considerato a tutti gli effetti tempo di fermo macchina e sommato	
al totale di cui al punto B).	
Per la mancata erogazione degli appuntamenti di manutenzione programmata	
stabiliti senza un preavviso di almeno 7 giorni solari che comportino un	
disservizio nell'attività clinica sarà applicata una penale pari all' 1% del valore	
di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.	
LA DITTA SARA' INOLTRE RITENUTA RESPONSABILE PER OGNI	
EVENTUALE CONSEGUENZA DI INCIDENTI A QUALSIASI TITOLO	

ATTRIBUIBILI ALLA MANCATA ESECUZIONE DEI SUDDETTI	
INTERVENTI.	
3. Per ogni apparecchiatura deve essere assicurata una disponibilità del 92% su	
base annua. Nel caso che la disponibilità sia inferiore al 92% sarà riconosciuta	
una penale di importo pari all'1% relativo al canone di manutenzione annuale	
dell'apparecchiatura considerata per ogni intero 1% in meno rispetto a quanto	
garantito. E' fatto salvo per l'Azienda Sanitaria di Viterbo il diritto alla	
risarcibilità di ulteriori danni che ne possano derivare, qualora la disponibilità	
dell'apparecchiatura sia inferiore all'80% o il singolo fermo macchina superi i	
10 (dieci) giorni lavorativi. Tale accredito viene applicato sul contratto di	
manutenzione in essere nel periodo considerato. La base annua per singola	
apparecchiatura viene computata considerando 40 ore lavorative alla settimana	
per 52 settimane, ridotte delle ore lavorative previste per le operazioni di	
manutenzione ordinaria e di eventuali aggiornamenti consigliati dal	
costruttore.	
A titolo indicativo esplicitiamo:	
(40x52) - 48(manutenzione ordinaria) = 2.032	
Minimo ore di disponibilità garantito (92% di 2.032 ore) pari a 1.869	
ore/anno.	
Nel caso che il singolo fermo macchina ecceda continuativamente i 10 (dieci)	
giorni lavorativi, come descritto al punto B, la penalità applicabile (P) sarà	
pari a:	
P=(Ie-10) x 0,02 x C	
dove:	
- Ie: indisponibilità effettiva in giorni del singolo fermo macchina	
- Pag. 17 di 27	

- C: canone annuale di manutenzione dell'apparecchiatura	
A cura della ditta aggiudicataria verrà tenuto presso il cliente un registro sul	
quale verranno concordemente indicate: la descrizione del guasto, le ore di	
intervento e quelle di non disponibilità.	
Non entrano inoltre nel computo delle ore di fermo macchina:	
• Gli interventi per la sostituzione dei componenti in vetro (tubi	
intensificatori, tubi acceleratori, cristalli per gamma camere).	
• I lavori inerenti eventuali modifiche previste dalle Norme di sicurezza	
vigenti o future, o richieste dai competenti organi di controllo e autorizzati.	
I lavori conseguenti a guasti su parti esplicitamente esclusi dalla copertura	
nel contratto di manutenzione.	
• Le ore necessarie all'applicazione delle eventuali modifiche tecniche	
necessarie per il miglioramento dell'apparecchiatura in termini di	
affidabilità e prestazioni.	
I fermi macchina derivanti da cause non connesse alla normale conduzione	
degli impianti come le condizioni ambientali non conformi alle specifiche	
(condizionamento, alimentazioni, ecc.); fenomeni naturali (fulmini,	
terremoti, ecc.); scioperi.	
L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione	
scritta, l'applicazione della penale.	
L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al	
presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto	
in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di	
credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della	
cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario	
1 - 40 14 4	i

- Pag. 18 di 27

ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi	
titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.	
A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex	
art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con	
gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.	
L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore	
dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di	
pagamento della penale stessa.	
Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate	
ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo	
contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di	
dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del	
Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando	
il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito	
dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto	
sopra riportato.	
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a	
risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D. Lgs.	
n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle	
ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii	
Quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta un grave	
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da	
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una	
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la	

- Pag. 19 di 27

stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere	
riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli	
addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)	
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P Acquisite	
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il	
termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su	
proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.	
Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle	
prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del	
Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che,	
salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro	
i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il	
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con	
l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante	
risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.	
In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al	
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri	
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.	
Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del	
Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore	
dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni	
già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in	
consegna.	
La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un	
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D. Lgs.	

n. 50/2016 e ss.mm. e ii Con il verbale è accertata la corrispondenza tra	
quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e	
quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di	
variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello	
stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali	
perizie di variante.	
Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle	
prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico	
dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa	
sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione	
Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del	
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii	
Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione	
Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro	
e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione	
Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato,	
l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e	
spese.	
Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e	
secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C, nei seguenti casi:	
a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;	
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso	
l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in	
concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica	
Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e	

delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;	
c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la	
Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs.	
n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle altre norme che stabiliscono forme di	
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e	
retributiva da parte dell'Appaltatore;	
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento	
retributivo dei lavoratori dipendenti;	
f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le	
notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione	
dell'esecuzione contrattuale;	
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di	
comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle norme	
del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;	
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;	
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;	
j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;	
k) frode nell'esecuzione del Contratto;	
l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare	
superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata	
del Contratto;	
m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della	
regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla	
contestazione intimata dall'Azienda.	
- Pag 22 di 27	

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda	
comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione,	
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C	
In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad	
incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del	
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii Ove non fosse possibile l'escussione della	
cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo	
pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni	
eventualmente subiti dall'Azienda.	
L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il presente	
Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi	
contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate	
espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più	
vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà	
dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.	
L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto,	
ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi	
autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali	
competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara,	
realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o	
da altro soggetto aggregatore autorizzato.	
Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle	
prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti	
dallo scioglimento del Contratto.	
ART. 15 - CONDIZIONE RISOLUTIVA	

Ai sensi dell'art. 1353 e ss. C.C., il presente appalto è sottoposto alla	
condizione risolutiva rappresentata dall'attivazione del nuovo appalto	
aggiudicato a seguito di gara Regionale e/o aggregata, da parte della Regione	
Lazio, per l'esecuzione dei servizi di che trattasi.	
In tale fattispecie, la Ditta non potrà vantare richieste di risarcimento danni o	
indennizzo di qualunque genere.	
ART. 16 – RECESSO	
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4,	
del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in	
qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.	
L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1,	
nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore	
risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto	
previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs.	
50/2016 e ss.mm. e ii	
Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante	
raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti)	
giorni solari rispetto agli effetti del recesso.	
ART. 17 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI	
FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER	
INADEMPIMENTO	
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero	
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di	
risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.	
e ii., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del	
- Pag. 24 di 27	

D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del	
Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti	
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un	
nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.	
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
Aggiudicatario in sede in offerta.	
ART. 18 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.	
<u>n. 165/2001</u>	
La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto	
a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato	
dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: " i dipendenti che,	
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o	
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere,	
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,	
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari	
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi	
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto	
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati	
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche	
amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei	
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"	
ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI.	
Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del presente atto, che sarà	
registrato in caso d'uso.	
Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul	
Pag 25 J; 27	

- Pag. 25 di 27

valore aggiunto.	
Le <b>spese relative alla pubblicazione</b> del bando e dell'avviso sui risultati della	
procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del	
D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario	
e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di	
sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di	
pubblicazione è pari a € 3.000,00.	
La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle	
suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.	
ART. 20 - FORO COMPETENTE	
Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente	
il Foro di Viterbo.	
ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa	
presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL	
VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle	
procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il "Regolamento	
Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT".	
Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL	
di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.	
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO	
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si	
applicano le norme vigenti del Codice Civile, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e	
ii., della vigente legislazione regionale per le ASL, il Disciplinare di gara +	
allegati, Capitolato Speciale e l'offerta tecnica a conoscenza delle parti anche	
- Pag. 26 di 27	

se non materialmente allegati.	
Letto, approvato e sottoscritto	
Il Direttore Generale	
Dott.ssa Daniela DONETTI	
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano	
espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,	
13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21 e 22.	
Azienda S.L. di Viterbo	
Il Direttore Generale	
Il Direttore Generale	
Il Direttore Generale	